Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1464/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2004

concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Monteban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 270 del 18.8.2004, pag. 8)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 545/2006 della Commissione del 31 marzo 2006	L 94	26	1.4.2006
►M2	Regolamento (UE) n. 884/2010 della Commissione del 7 ottobre 2010	L 265	4	8.10.2010
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/138 della Commissione del 29 gennaio 2019	L 26	1	30.1.2019

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1464/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2004

concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Monteban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato B della direttiva 70/524/CEE è così modificato:

L'additivo narasin, appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è soppresso.

Articolo 2

L'additivo Monteban, appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», di cui all'allegato del presente regolamento, è autorizzato ad essere impiegato nell'alimentazione animale alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

Articolo 3

È consentito lo smaltimento delle scorte esistenti di narasin per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1

ALLEGATO

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione sul mercato	Additivo (Denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limiti massimi per i residui (MRL) nei pertinenti prodotti alimentari di origine animale provenienti dalla specie o categoria di animali in questione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo				
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose										
E 765	►M3 Elanco GmbH ◄	Narasin 100 g/kg (Monteban, Monteban G 100)	*Composizione dell'additivo*: Narasin: 100 g attività/kg Olio di soia o olio minerale: 10-30 g/kg Vermiculite: 0-20 g/kg Farina di tegumenti di soia o pula di riso qb 1 kg *Principio attivo*: Narasin, $C_{43}H_{72}O_{11}$ Numero CAS: 55134-13-9 Acido polietere monocarbossilico prodotto da *Streptomyces aureofaciens* (NRRL 8092), in forma di granulato Attività narasin A: ≥ 90 %	Polli da ingrasso	—	60	70	►M2 ——————— ◄ Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per gli equidi, i tacchini e i conigli» «Alimento contenente uno ionoforo: l'uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad es. tiamulin) può essere controindicato».	21.8.2014	50 µg/kg per tutti i tessuti in condizione umida provenienti da polli da ingrasso.